

La psicoanalisi, dalla trasmissione alla formazione: un percorso distinto.

La questione della psicoanalisi in Italia si potrebbe riassumere dicendo che è a rischio d'estinzione. Come già detto ripetutamente, dopo l'intervallo decennale successivo alla pubblicazione del parere *pro veritate* dell'emerito prof. Galgano, che ha impedito le condanne penali di alcuni colleghi accusati di *esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta/psicologo*, nel corso degli ultimi processi – ovvero circa dal 2010 - l'atteggiamento della Magistratura e dei Giudici, sino a quelli di Cassazione, è definitivamente cambiato e, sebbene la legge 56/89 non facesse menzione della psicoanalisi quale attività psicoterapeutica, abbiamo assistito alla condanna anche in terzo grado di alcuni colleghi psicoanalisti.

Com'è noto le sentenze della Corte di Cassazione hanno titolo di dottrina e quindi oggi abbiamo raggiunto il definitivo paradosso che le sentenze dei tribunali hanno il potere di sovvertire il titolo della legge dello Stato votata dal Parlamento.

La legge (L. 56/89) ha permesso e riconosciuto la costituzione dell'Ordine degli Psicologi italiani e da questo, e con l'Ordine dei Medici, ha ulteriormente riconosciuto le modalità per la costituzione dell'Albo degli Psicoterapeuti, autorizzando Scuole private e percorsi post universitari all'uopo costituiti, offrendo altresì a questi operatori le modalità per deciderne l'ambito teorico e quindi - per conseguenza - che tipo di formazione utilizzare.

Il vulnus è costituito - com'è noto - dal fatto che la psicoanalisi sia compresa, o meno, “nella legge” 56/89 e quindi appartenga, o no, al campo delle psicoterapie. Per quante volte è stato detto, non sembra bastare e quindi ribadisco che nel suo iter parlamentare la psicoanalisi è stata cancellata dal testo e quindi trattata come qualche cosa che non rientrava nel contesto della materia oggetto di deliberazione.

Tutto questo è chiaro e leggibile nei verbali della Commissione parlamentare che l'ha discussa sino a produrre il testo finale¹.

Per quanto concerne le sentenze, non si è trattato di un salto improvviso del Giudice da un lato all'altro della barricata ma del costante lavoro fatto, sentenza dopo sentenza, nel corso di alcuni processi contro “ciarlatani veri” che – grazie al lavoro di presenza costante dell'Ordine nel dibattito – hanno, passo dopo passo, indotto nelle loro sentenze i diversi giudici a comprendere nel dispositivo qualche frase che portasse nel giudizio anche la psicoanalisi. Quest'opera ha costituito il terreno sul quale si è costruita un'ultima sentenza della Cassazione che, basandosi appunto su tutti i precedenti, ha definitivamente spostato la psicoanalisi da dove l'aveva messa il Legislatore al terreno delle psicoterapie.

Non è inutile aggiungere anche che, nel corso degli anni, sia coloro che si sono iscritti “da psicoanalisti” all'albo degli psicoterapeuti, grazie alle moratorie ammesse dalla legge, sia le “istituzioni psicoanalitiche” che, pur ancora richiamandosi alla psicoanalisi, hanno aperto delle Scuole di formazione psicoterapeutiche

¹ Per rendere scorrevole la lettura, il testo della nota è riportato all'ultima pagina

a “indirizzo psicoanalitico”, hanno contribuito non poco a costruire un “al di là della legge” e a relegarvi coloro che, formandosi nel lasso di tempo successivo al 1989, e quindi, precedente all’ultima sentenza della Cassazione, si trovano spinti nel territorio dell’illegale, così come coloro che non hanno fatto la scelta di iscriversi all’Ordine.

Mi dichiaro convinto che ciò che era legale prima della sentenza fatale non può non esserlo più dopo quella sentenza e con me lo dice anche la Costituzione italiana², restando poi sempre da valutare se la volontà del Legislatore, chiaramente espressa nel dibattito parlamentare dell’iter della legge 56/89, possa essere cambiata dalle sentenze del Tribunale.

Questo non cambia però nulla intorno alla necessità di definire in qualche modo ciò che è la psicoanalisi, o meglio la sua pratica.

Rimango personalmente convinto che la psicoanalisi come percorso d’esperienza di chiunque vi acceda non può essere definita come una terapia; qualcuno la può anche stravolgere sino a usarla a tali fini, ovvero trasformarla in una “tecnica”, ma questo “atto improprio” – anche ove venga ritenuto *maggioritariamente* opportuno – non modifica in alcun modo lo statuto della psicoanalisi³.

Siamo assai lontani da un’economia liberale.

D’altro canto basterebbe conoscere i lavori della Commissione europea per non cadere in trappola. A mo’ di esempio cito la delibera della Commissione europea numero 2257 del 16 settembre 1994, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 245 il 20 settembre 1994, pagine 0006-0010, con riferimento alle decisioni 404/93 del 13 febbraio 1993 prese EEC sul mercato delle *banane*, emendata da EC 3518/93(2). In virtù di tali decisioni, dicesi “Banana” il noto frutto se, e solo se, è compreso tra i 14 e i 27 cm di lunghezza. Seguono specificazioni sulla curvatura, sulla lunghezza del picciolo e sulla marchiatura.

Non si salvano da questa pratica classificatoria altri frutti e ortaggi.

Chiunque quindi mangi qualche cosa che sappia di banana, sembri una banana, sia una banana, ma che non raggiunga le dimensioni richieste, sappia che non sta mangiando una “banana”. Si fa davvero fatica anche solo a raccontarlo!

Non me la posso cavare però così facilmente con una battuta. Esiste un vizio strutturale nella psicoanalisi italiana, è lo stesso problema che sollevò Lacan inventando la “passe”. È un problema di difficile soluzione, soprattutto se si delega allo Stato il compito di risolverlo. Lo Stato non può fare che lo Stato, e meno che mai può funzionare da “passeur”.

² Art. 25. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

³ In J. Lacan, *Funzione e campo della parola e del linguaggio*, in *Scritti*, Giulio Einaudi editore SpA, Torino, 1974, pag.260.

Se la psicanalisi può diventare una scienza – dato che non lo è ancora -, e se non deve degenerare nella sua tecnica e forse è già cosa fatta -, dobbiamo ritrovare il senso della sua esperienza.

Penso quindi che ci manchi in Italia *una teoria* che possa rappresentare lo psicoanalista, un'epistemologia e un *"io chi sono"* che sia interno al discorso dello psicoanalista e non eccentrico ad esso; qualche cosa che potrebbe rispondere con il lessico della psicoanalisi diversamente che con il *bla bla* del *"vedo gente ... faccio cose"* dell'*Ecce bombo* di Nanni Moretti.

Per provare a delineare il campo di una teoria ritengo utile iniziare con un tentativo di illustrazione di ciò che rappresenta l'elemento forse più complesso per la descrizione dello psicoanalista, ovvero da ciò che è il discrimine per ogni definizione dello "psicoanalista". Su questa questione e sul confronto con la teoria della "formazione dello psicoanalista" rimando necessariamente alla storia della psicoanalisi e ad altri miei lavori ove ne ho delineato il percorso.

Per Freud resta evidente che ogni formazione passa attraverso un percorso di analisi personale effettuata con uno psicoanalista; un percorso non tracciabile a priori che avviene solo dopo l'essere appunto avvenuto, ovvero un percorso che non è definibile in precedenza e che non offre alcuna certezza del suo termine, che altro non sia che il rapporto etico che colora il transfert presente nel dispositivo dell'analisi.

Poiché questa coloritura non può certo essere sufficiente ad una severa messa in questione del termine "rapporto", in quanto è proprio sul progetto dell'etica dello psicoanalista che si insinua il seme del dubbio di qualunque critico.

Per noi è indispensabile sapere argomentare il perché non è possibile iscrivere la psicoanalisi entro un percorso di formazione prestabilito da un terzo, in quanto "questo terzo" sarebbe di troppo nel suo insinuarsi nella situazione del setting con la sua pretesa di rendere "a norma" ogni qualsivoglia pulsione. Per questo dobbiamo saper dire quali sono le fonti dalle quali traiamo quel tanto di definizione alla quale facciamo riferimento.

Che cosa quindi induce a ritenere che qualcuno possa dirsi psicoanalista?

Abbiamo detto che riteniamo fondamentale l'aver compiuto un'analisi con uno psicoanalista, e per il momento teniamo in sospeso la questione della "licenza di psicoanalisi" che vanterebbe quello che in questo discorso sta al posto dell'inizio della catena perché rischieremmo di precipitare nel paradosso del "se nasce prima l'uovo o la gallina".

Lascio in sospeso la questione perché ho la pretesa di condurre la faccenda attraverso la storia della psicoanalisi e soprattutto perché la soluzione, come in qualunque giallo che si rispetti l'avremo solo alla fine.

Quindi, se all'origine della questione sta un'analisi, la propria, che come dice Freud è all'origine di ogni incontro con l'inconscio, dobbiamo lasciare a quanto avviene nella scena di ogni analisi personale il proprio territorio e ritenere efficace la "competenza" di ognuno circa il proprio rapporto con il proprio inconscio. Tale è comunque l'istanza originale, potremmo dire autentica, che sostiene ogni analisi: l'acquisire una competenza con il proprio inconscio, ove le formazioni dell'inconscio abbiano la possibilità dell'incontro con la complessità dell'essere parlante.

Sarà da questa nuova posizione etica circa se stesso che ogni analizzante avrà esperito un qualche senso del proprio inconscio e potrà – avendone cura – sostenere sia la ricerca, che a questo punto può essere "finita/terminabile o infinita/interminabile", che il possibile incontro con l'inconscio di un altro. Per

precisare meglio il concetto e non rischiare l'equivoco è bene dire che sarà sempre dall'attenzione al proprio inconscio che potrà avvenire un ascolto dell'inconscio di un altro. Rischiando però di andare troppo in fretta stiamo omettendo che stiamo già parlando di quell'esperienza che altrimenti viene segnalata quale "didattica", infatti non per tutti è elemento presente il desiderio di stare in ascolto dell'inconscio di un altro, per lo più può essere già sufficientemente complicato avere a che fare con il proprio, esperienza quasi mai soddisfacente.

Non siamo certi che soddisferà i palati più fini, ma qui è necessario introdurre una definizione senza la quale non riusciremmo neppure a capire nulla del che cosa è la posizione del didatta. Scrive Lacan⁴:

Il solo principio certo da porre, e a maggior ragione in quanto è stato misconosciuto, è che la psicoanalisi si costituisce come didattica per volere del soggetto, e che questo deve essere avvertito che l'analisi contesterà tale volere man mano che si avvicinerà al desiderio che egli cela.

Ovvero⁵:

Uno psicoanalista è un didatta per aver fatto una o più analisi che si sono rivelate didattiche.

È un'abilitazione di fatto, che in realtà ha sempre avuto luogo in questo modo e che è semplicemente di pertinenza di un annuario che registra dei fatti, senza nemmeno pretendere di essere esaustivo.

Intendo con questo stabilire teoricamente che la caratteristica che sostiene un'analisi è la stessa che sostiene una domanda di didattica, e che funziona, oltre un'analisi, nel terreno che stabilisce simbolicamente il suo avvento nel tempo del suo avvenire.

Sino a qui nulla di nuovo in quanto ci muoviamo sul territorio stabilito nella storia della psicoanalisi, ma è proprio qui che incontriamo altre difficoltà, ovvero:

- Quale è il momento nel quale si stabilisce il passaggio dalla posizione di analizzante a quello di analista?
- Ha senso chiedere che esso sia stabilito da qualcosa che è al di fuori delle due parti presenti nel setting?
- Che cosa è possibile individuare quale elemento capace di dare evidenza dell'avvenuto?

Se noi potessimo stabilire – ancorché arbitrariamente - la possibilità di uscire dall'ambiguità che è implicita nella malafede di chi non può accettare che l'analista si possa nominare da sé, mentre pretende che l'atto di nomina sia anche atto di riconoscimento, allora – anche se non nella forma giuridica dell'attestazione pubblica propria di ogni caratteristica "ordinistica" – potremmo chiederci se davvero esiste una forma di "atto etico soggettivo" che può sfuggire alla logica della verifica.


Si tratterebbe però di qualche cosa che si stabilisce al di fuori di una qualsiasi verifica sul sapere e quindi al di là del dimostrabile, ovvero non in uno specifico di un'accumulazione di nozioni validabili dalla loro

⁴ Lacan, in Altri scritti, Atto di fondazione, pag. 236, Ed. Einaudi, Torino 2013

⁵ Op. cit. pag. 23

appartenenza ad un sapere collettivo stabilito e strutturato, ovvero qualche cosa di valido in quanto canonizzabile sotto il titolo di “scientifico”.

Si tratterebbe però di un sapere in proprio, di ordine soggettivo, sperimentabile solamente su di sé, appunto nella situazione di un’analisi, e poi raccontabile nel modo proprio della Metapsicologia freudiana, così come chiunque può trovare nell’invenzione di Freud. Come dal fronte dell’esperienza di un racconto soggettivo si possa raggiungere la pretesa della “scienza” è una faccenda irraccontabile, perlomeno nel paradigma della scienza occidentale. In questo senso si tratta di recuperare il grafo di Lacan del discorso dell’Università, ove il significante Padrone S_1 nel posto della verità non comunica – se non come fantasma – con l’agente il cui posto è tenuto da S_2 , il sapere, che, privo come non può che essere di verità, la cerca come elemento sempre altro, sempre altrove, ma senza trovarlo mai nel Soggetto $\$$ – soggetto barrato- che pur tenendo il posto della produzione, in quanto il sapere della verità condurrebbe alla conoscenza di ogni soggetto, non conquisterà mai appunto la verità e sarà preda di un sapere che si itera fine a se stesso nella presunzione della produzione della verità.



A questo proposito si potrebbe introdurre la questione della scienza inerente alla ricerca di Popper⁶ e questo ci permetterebbe di attraversare quasi indenni la questione della scienza come teoria valida ove e fino a quando non può essere falsificata da un esperimento. Pur essendo elegante non intendiamo sfuggire a quanto altrove pretende di avere una validità attraverso la standardizzazione statistica e quindi viriamo decisamente su un versante che, sfuggendo a questa trappola, prende a prestito la storia della psicoanalisi in Italia e in Europa. Si tratta della storia della diffusione della psicoanalisi attraverso il lavoro delle Associazioni di psicoanalisi, storia che ha sempre rappresentato un elemento di validazione efficace, trattandosi di una faccenda ove non c'entrasse la pretesa della validazione dello Stato; quest'ultimo infatti per farsi garante di qualcosa pretende di avere un peso sulla preparazione e sull'attività di coloro che avvalorano di un titolo.

Questa opzione però, ove funzioni e non ne siamo certi fino in fondo, nella storia inerente la psicoanalisi trova un compimento a Berlino nel 1933, quando l'Istituto psicoanalitico voluto da Freud e diretto da Eitingon divenne Istituto di psicoterapia controllato dal Terzo Reich tramite un tal dott. Göring, cugino del ministro di Hitler.

Siamo certi comunque che anche questo non basta ai palati più fini e quindi non possiamo che continuare con un po' di storia più recente della psicoanalisi.

⁶ Karl Popper ha elaborato una definizione di metodo scientifico deduttivo basata sul criterio di falsificabilità, anziché su quello induttivo di verificabilità. Gli esperimenti empirici non possono mai, per Popper, "verificare" una teoria, possono al massimo smentirla. Il fatto che una previsione formulata da un'ipotesi si sia realmente verificata, non vuol dire che essa si verificherà sempre. Perché l'induzione sia valida occorrerebbero cioè infiniti casi empirici che la confermino; poiché questo è oggettivamente impossibile, ogni teoria scientifica non può che restare nello *status* di congettura.

Se tuttavia una tale ipotesi resiste ai tentativi di confutarla per via deduttiva tramite esperimenti, noi possiamo (pur provvisoriamente) ritenerla più valida di un'altra che viceversa non abbia retto alla prova dei fatti. La sperimentazione, dunque, svolge una funzione importante ma unicamente *negativa*; non potrà mai dare certezze positive, cioè non potrà rivelare se una tesi è vera, può dire solo se è falsa.

E siccome ciò che noi chiamiamo "osservazione" è già in realtà una sorta di "pregiudizio", secondo Popper la formulazione di una teoria scientifica non deriva necessariamente dall'osservazione o descrizione di un dato fenomeno, poiché non c'è un nesso causale tra la percezione sensoriale e le idee della ragione. La genesi di una teoria non ha importanza: essa scaturisce dalle nostre intuizioni, e può avvenire anche in sogno. Mentre l'osservazione, che pure rimane fondamentale, di per sé non offre né costruisce teorie: essa deve avvenire in un momento successivo a quello della formulazione, e serve non a confermare ma a demolire.

Per il metodo popperiano, quindi, ciò che conta di una teoria scientifica non è la sua genesi soggettiva, ma il fatto che essa sia espressa in forma criticabile e falsificabile sul piano oggettivo.

Il criterio di falsificabilità fu suggerito a Popper dall'audacia della teoria della relatività di Albert Einstein che fu elaborata esclusivamente sulla base di calcoli compiuti a tavolino, con cui il genio tedesco osò sfidare le teorie preesistenti, e persino l'evidenza del senso comune. Popper ne dedusse che una teoria è tanto più scientifica quanto meno teme la falsificazione, ma anzi accetta di misurarsi con essa. Quanto più una teoria sembri a prima vista facilmente falsificabile, tanto più essa rivela la propria forza e coerenza se regge alla prova dei fatti.

La questione del “rituale di passaggio dal divano alla poltrona” è sempre avvenuto senza rituale e il simbolico di tutto ciò ha altresì sempre trovato all’interno delle associazioni di psicoanalisi il tempo e la cifra per il suo dispiegarsi; in questo senso l’analista non ha mai mancato di percorrere quel “suo desiderio”⁷ onde farlo lavorare in un’elaborazione pubblica con altri.

Desidero quindi sostenere che la questione dello psicoanalista è la questione della sua analisi, ovvero quel tempo della sua esperienza dedicato a incontrare i suoi sintomi (mettiamo in guardia dall’usare questo lemma quale sinonimo di patologia) e a poterli “raccontare”.

In questo senso il racconto assume il carattere del passaggio dall’inconscio – da dove è spinto al costante tentativo di ritornare sotto la forma del sintomo appunto - al conscio, e la cosa non è priva d’efficacia se acquista in tal modo l’effetto della cura.

Sostengo quindi che c’è della “trasmissione della psicoanalisi” che è effetto del transfert di ogni analisi – se c’è dell’analisi – e che tale operazione può anche implicare l’analizzante così tanto da permettergli di desiderare d’essere anche analista, in quanto resterà in tal modo analizzante nella sua analisi “interminabile”.

C’è quindi della trasmissione e c’è un suo effetto se, e solo se, c’è dell’analista ed è in questo senso etico che quest’ultimo può quindi autorizzarsi da sé, come afferma Lacan.

Per la parte pubblica della nostra questione, cioè della “struttura di riferimento” dello psicoanalista, bisogna insistere nel dire che la situazione si è sempre risolta all’interno di strutture capaci di autoregolarsi, ovvero in tutte le associazioni che nel tempo si sono costituite ed entro le quali si svolgevano gli studi di approfondimento, i laboratori di ricerca e i seminari teorici nei quali si elaborava il confronto di ogni partecipante con la teoria. La storia, scritta e non, della psicoanalisi italiana conosce su questo fronte gli stessi ampi cedimenti teorici che già Lacan denunciava per il suo paese:

Anche se in Francia come altrove si presta man forte a una pratica mitigata dal dilagare di una psicoterapia associata ai bisogni dell’igiene mentale – è un dato di fatto che non c’è praticante che non dimostri imbarazzo o avversione, per non dire derisione o orrore, a seconda delle occasioni che egli si offre per immergersi nel luogo aperto in cui la pratica qui denunciata assume una forma imperialistica: conformismo dello scopo, barbarismo della dottrina, completa regressione a un puro e semplice psicologismo – il tutto mal compensato dalla promozione di un chiericato di cui è facile fare la caricatura ma che nella sua compunzione è proprio il resto che testimonia della formazione per cui la psicoanalisi non si dissolve in quel che diffonde.

*Questa discordanza, la si colora con l’evidenza che insorge quando si indaga se non sia vero che nella nostra epoca la psicoanalisi è dappertutto e gli psicoanalisti altrove.*⁸

⁷ Il desiderio dello psicoanalista è pertanto il luogo da cui si è fuori senza pensarci, ma dove ritrovarsi vuol dire esserne usciti davvero, ossia aver preso quella uscita solo come entrata, sebbene non come una qualsiasi, dato che si tratta della via dello psicoanalizzante. Lacan, Discorso all’Ecole freudienne de Paris, in Altri scritti, pag.262, Torino 2013 Edizioni Einaudi.

⁸ Lacan, Atto di fondazione, in Altri scritti, pag. 237, Torino 2013 Edizioni Einaudi.

Nel senso di una pratica di riconquista della psicoanalisi, quindi, va inteso quanto egli scrive sempre nello stesso Atto di fondazione proprio all'inizio del testo:

Fondo – solo come sono sempre stato nella mia relazione con la causa psicoanalitica – l'École française de psychanalyse, di cui per i prossimi quattro anni, dei quali al presente nulla mi vieta di rispondere, assumerò personalmente la direzione.

Questo appellativo rappresenta nelle mie intenzioni l'organismo dove deve svolgersi un lavoro che nel campo aperto da Freud reintroduca il vomere tagliente della sua verità; che riconduca la prassi originale da lui istituita con il nome di psicoanalisi al compito che a essa spetta nel nostro mondo; che con una critica assidua vi denunci le deviazioni e le compromissioni che smorzano il suo progresso degradando il suo impiego.

Tale obiettivo di lavoro è indissociabile da una formazione che va impartita in questo movimento di riconquista. Vale a dire che vi sono abilitati a pieno diritto coloro che io stesso ho formato, che vi sono invitati tutti coloro che possono contribuire a stabilire la fondatezza della prova di tale formazione.

Quanti verranno in questa Scuola si impegneranno a svolgere un lavoro sottoposto a un controllo interno ed esterno. In cambio viene loro garantito che non sarà tralasciato nulla affinché tutto ciò che faranno di valido abbia la risonanza che merita, e nel posto che converrà.⁹

Quindi quando si è trovato solo non ha trovato nulla di meglio che costruire un'Associazione sotto forma di Scuola il cui dispositivo non comprendeva la "trasmissione" della psicoanalisi ma la "formazione" di quanti volevano "contribuire a stabilire la fondatezza della prova di tale formazione (quella all'analisi ndr).

Dunque la Scuola è un "luogo" di lavoro per dei piccoli gruppi dei quali possono far parte anche soggetti non psicoanalizzati che però possano contribuire all'esperienza psicoanalitica.

Per la verità gli fu anche ben presto chiaro che, per quanto la Scuola fosse fortemente basata sulla sua "visione teorica", essa dovesse avere anche un meccanismo di coinvolgimento, senza di cui veniva a mancare il punto d'orgoglio narcisista del "fare parte di un'istituzione".

Si trattò di ciò quando invento il meccanismo della *passe*, che è in sé qualcosa di ancora oggi indefinito nel suo infilarsi nel luogo "impossibile" di quell'autorizzarsi che così diventava pericolosamente autorizzazione.

"... la passe, è quel punto in cui qualcuno, venuto a capo della propria psicoanalisi, fa il passo di prendere il posto che lo psicoanalista ha occupato nel suo percorso. Capitemi bene: per operarvi come qualcuno che lo occupa pur non sapendo niente di tale operazione, fatta eccezione per ciò a cui, nella sua esperienza, l'operazione ha ridotto chi occupava quel posto."¹⁰

Per quanti ancora possano ritenere che il meccanismo *passe/passeurs* fosse per Lacan un elemento sul quale effettivamente il discrimine si potesse fondare, nel 1973 in Italia dice:

⁹ Lacan, Atto di fondazione, in Altri scritti, pag. 229, Torino 2013, Edizioni Einaudi.

¹⁰ Lacan, Discorso all'École de Paris, in Altri scritti, pag. 273, Torino 2013, Edizioni Einaudi

L'analista si autorizza soltanto da sé, questo è ovvio. Poco gli importa di una garanzia che la mia Scuola gli dà, indubbiamente, sotto l'ironica cifra dell'AME (Analista membro dell'École ndr). Non è con questa che egli opera. Il gruppo italiano non è in grado di fornire questa garanzia. È in questo che deve vigilare, che nell'autorizzarsi ci sia dell'analista.¹¹

Ripensando quindi al percorso teorico e istituzionale di Lacan desidero dire, assolutamente per quella che è la mia lettura, che vi intravedo dei passaggi che se messi in giusta luce possono – almeno minimamente – strutturare un discorso valido ancora oggi.

Si tratta infatti di intendere come per la psicoanalisi, in quanto “teoria del soggetto”, la sua trasmissione è di ognuno nella sua esperienza soggettiva appartenente alla sua analisi; da questa può anche derivare il desiderio di prendere su di sé la funzione dell'analista, se però a sostegno di questo esiste un lavoro di scambio che sia esso stesso esperienza di un legame sociale e transfert di lavoro.

A ridosso di questo, e a maggiore espressione del lavoro di ricerca e di approfondimento teorico della psicoanalisi, è opportuno altresì porre un tempo che chiamo “formazione” nel luogo di una istituzione capace di esprimere pubblicamente la testimonianza della propria analisi e delle proprie conquiste teoriche.

Se si tratta di una ripresa della Scuola di Lacan non posso dirlo, ma si tratta senz'altro di riprendere il discordo originale della psicoanalisi al di là e al di fuori di ogni utilizzo tecnico/terapeutico.

In modo semplice possiamo parlare di Scuola di formazione del soggetto, punto di partenza di un discorso culturale disponibile per quanti vi si vogliono impegnare.

Nota 1)

Nicla Picchi, estratto dal testo rivisto di un articolo pubblicato in *Simposio - rivista di psicologi e psicoterapeuti*, Firenze, 1997n.7; in http://www.accademiaiperlaformazione.it/index.php?option=com_content&view=article&id=90:riflessioni-di-carattere-giuridico-sul-tema-della-psicanalisi-laica-diniclapicchi&catid=47:psicanalisi-laica&Itemid=67

4. Psicanalisi e legge Ossicini

Veniamo alla situazione normativa del nostro paese. Come è noto, la legge 18 febbraio 1989, n. 56, definisce e regola la professione di psicologo e l'attività di psicoterapeuta. Oggi in Italia, per potersi dire psicologo, un soggetto deve essere iscritto all'Ordine degli psicologi istituito da tale legge. Inoltre, per esercitare la psicoterapia, devono sussistere ulteriori requisiti, vale a dire il conseguimento di “una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia (...)”.

¹¹ Lacan, Nota italiana, in *Altri scritti*, pag. 303, Torino 2013, Edizioni Einaudi

La legge citata non fa alcun riferimento diretto alla psicanalisi, che nel testo non è mai neppure menzionata. Tuttavia il tentativo operato dall'Ordine degli psicologi di considerare la psicanalisi ricompresa nella loro sfera di intervento esclusivo (con la conseguenza di voler considerare l'analisi laica come un'ipotesi di esercizio abusivo della psicoterapia) rende necessario un approfondimento del tema.

In merito all'opportunità o meno di ricomprendere la psicanalisi nell'ambito della legge sulla professione di psicologo si sono espressi diversi parlamentari, nel corso dei lavori preparatori della legge stessa. Ripercorriamo rapidamente alcuni dei passaggi salienti dell'*iter* dei lavori.

Il 12 maggio 1988 la Commissione XII Affari Sociali della Camera iniziò la discussione intorno a tre proposte di legge concernenti l'ordinamento della professione di psicologo: quella del senatore Ossicini e altri (2405), già approvata dal Senato; quella dell'on. Armellini e altri (483), e quella dell'on. Gelli e altri (1205)¹¹.

L'on. Bianca Gelli, nella seduta della Commissione del 1 giugno 1988, ebbe modo di precisare:

*“Avviandomi alla conclusione, tendo a sottolineare come questo testo non pretenda di andare oltre il compito che si è dato (la regolamentazione giuridica della professione di psicologo), nel senso che non vuole entrare nel merito (come da alcuni invece paventato), né peraltro potrebbe, della dimensione della psicanalisi latamente intesa, cioè come strumento di conoscenza e codice di lettura del reale nel suo complesso. È augurabile che l'elaborazione, la riflessione e la ricerca in quest'ambito rimangano libera prerogativa di singoli, o di associazioni nazionali o internazionali, sia che i loro percorsi incontrino o meno il mondo universitario”*¹².

Nel corso della stessa seduta, l'on. Luigi Benevelli, intervenendo sul tema della psicanalisi, si espresse nei termini seguenti:

“(…) Esiste poi il problema di non schiacciare e di non confondere la questione delle psicoterapie con quella relativa ai percorsi, agli addestramenti psicanalitici, che costituiscono ancora un altro versante”.

Nella seduta dell'8 giugno 1988, l'intervento dell'on. Gigliola Lo Cascio Galante sottolinea con maggiore evidenza la distanza tra le figure dello psicologo e psicoterapeuta da un lato (figure che la stessa ritiene difficilmente scindibili), e quella dello psicanalista dall'altro:

“(…) ho difficoltà ad operare una distinzione così netta tra le due identità professionali - psicologi e psicoterapeuti - che invece si è deciso, per una serie di opportunità, di dover distinguere. La figura dello psicoterapeuta è stata individuata e precisata, da alcuni anni e

soprattutto in Italia, nel tentativo di creare uno spazio intermedio tra lo psicanalista e lo psicologo (...)”.

Nella seduta del 9 giugno 1988 venne deciso di affidare ad un Comitato ristretto l'esame delle tre proposte di legge presentate sul tema. Alcuni mesi dopo il comitato ristretto elaborò un testo unificato, presentato alla Commissione nella seduta del 27 ottobre dello stesso anno.

Il testo della legge Ossicini originariamente approvato dal Senato disponeva, all'art. 5 (*Requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica*)¹³:

1. Per esercitare l'attività psicoterapeutica, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 3, è necessario il conseguimento dell'abilitazione in psicologia o in medicina e chirurgia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto in uno dei rispettivi albi professionali o in entrambi.

2. Non è consentito l'esercizio dell'attività professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non è in possesso della laurea in psicologia.

Nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, così come nel testo definitivo della legge in oggetto, della disposizione di cui sopra al secondo comma non vi è più alcuna traccia.

L'osservazione che precede impone almeno due considerazioni: in primo luogo la previsione contenuta nella norma citata ci dà atto della circostanza che il legislatore era perfettamente consapevole dell'esistenza, in quelli che genericamente definisce "campi della psicologia", di attività professionali diverse da quella dello psicologo e dello psicoterapeuta; in secondo luogo, l'eliminazione della previsione in esame dal testo definitivo testimonia che il legislatore ha scelto di non limitare l'esercizio delle ulteriori attività professionali - diverse da quelle dello psicoterapeuta e dello psicologo - che pur afferiscono al campo della psicologia, ai soli possessori di una laurea in medicina o in psicologia.

Né nelle discussioni che fecero seguito alla presentazione del testo unificato, né nella seduta finale di approvazione del testo definitivo (il 18 gennaio 1989) si fece più alcun accenno alla psicanalisi, con l'unica eccezione di un intervento dell'on. Mariella Gramaglia la quale, proponendo un subemendamento all'art. 33 (*Sessione speciale di esame di Stato*), si espresse nei termini seguenti:

“Poiché ci siamo occupati solo degli psicologi, abbiamo messo tra parentesi il rilevante problema relativo alla disciplina dell'esercizio della psicologia del profondo (...).

Credo che se tali scuole - di così alta tradizione storica e di prestigio per tutti noi - non potranno essere ricomprese all'interno della disciplina in esame, ne deriverà una sorta di discriminazione nei confronti delle più autorevoli società psicanalitiche del nostro paese, come la SPI, L'AIPA e il CIPA”.

Il subemendamento proposto dall'on. Gramaglia mirava ad ottenere che *“anche ai laureati in discipline diverse da quella in psicologia, e formati presso autorevoli scuole di tradizione almeno decennale”* fosse consentita l'iscrizione all'albo degli psicologi. L'intervento della parlamentare prosegue nei termini seguenti:

“Ritengo infatti che coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero rientrare a pieno titolo nella normativa, mentre, attualmente, se fosse approvato il testo in esame, tale possibilità non sarebbe prevista”.

Il subemendamento in oggetto non venne accolto, sulla base delle seguenti argomentazioni, espresse dall'on. De Lorenzo:

“(...) con il provvedimento in esame intendiamo istituire una professione basata sulla conoscenza derivante dallo studio di una disciplina, così come è previsto nella norma che definisce la figura dello psicologo. L'on. Gramaglia fa riferimento nel suo subemendamento ai laureati in discipline diverse da quella di psicologia: ritengo difficile ammettere un iscritto all'Albo che sia, ad esempio, ingegnere, matematico o fisico”.

Mi sembra di tutta evidenza che il problema posto dall'on. Gramaglia intorno alla questione delle scuole psicanalitiche fosse quella della possibilità, per le stesse, di essere ricomprese nella legge in corso di approvazione. Il timore che mosse tale presa di posizione è manifesto e dichiarato: vale a dire la “discriminazione” che si sarebbe operata nei confronti delle società psicanalitiche.

Altrettanto evidente mi sembra il fatto che il mancato accoglimento della richiesta in oggetto non possa, neppure attraverso il più contorto dei ragionamenti giuridici, essere interpretato come divieto all'esercizio dell'analisi laica.

Un simile tentativo interpretativo sarebbe provvisto di una qualche plausibilità qualora il secondo comma dell'art. 5 dell'originaria proposta Ossicini fosse stato trasposto nel testo definitivo. Ma così non è.

Neppure a tale risultato si può giungere argomentando dalla sentenza resa dalla Corte Costituzionale il 1 marzo 1995 in materia di parità di trattamento fiscale, nell'ambito di un procedimento promosso da un contribuente al fine di ottenere la deducibilità di spese sostenute “per psicanalisi” precedentemente al 1989¹⁴. Quando, nella sentenza in esame, la Corte afferma che la questione è *“manifestamente infondata, per la ragione che nel vigore della legge n. 56/1989 citata, le spese di psicanalisi sono pienamente ammesse in deduzione, come dalla stessa*

Commissione rimettente del resto riconosciuto”, la stessa non può che riferirsi alle pratiche analitiche condotte da soggetti che abbiano i requisiti fissati dalla legge stessa.

In sostanza, la pronuncia in esame non fa altro che sancire, anche in Italia come già nella maggior parte dei paesi europei, il duplice trattamento fiscale della psicanalisi, che può godere o meno della detassabilità prevista per le spese mediche, a seconda dello statuto professionale del soggetto che, nel caso di specie, conduce la pratica terapeutica.

L'interpretazione qui sostenuta è suffragata ulteriormente dalle dichiarazioni rilasciate dall'on. Rossella Artioli nel corso di un'intervista pubblicata pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge Ossicini, della quale, per l'inequivocabile chiarezza della posizione espressa in tema di analisi laica, ritengo valga la pena di riportare per esteso alcuni passaggi:

“Dom.: Il disegno di legge in discussione nella precedente legislatura, riferendosi alle psicoterapie aggiungeva ivi comprese quelle ad indirizzo analitico. Nella legge oggi approvata questa precisazione è stata tolta. Cosa significa?”

Risp.: Non è un caso che la precisazione sia stata tolta. In commissione abbiamo infatti a lungo discusso il problema se la psicanalisi fosse da includere o no in questa regolamentazione, e la discussione è riportata negli atti parlamentari. Se abbiamo scelto di togliere la precisazione che figurava nel testo precedente è perché abbiamo concluso che la psicanalisi non dovesse essere regolamentata. I criteri di formazione delle maggiori scuole psicanalitiche infatti si rifanno a standard internazionali fondati su tradizioni consolidate nel pensiero psicanalitico e difficilmente riconducibili a forme di psicoterapia di matrice medica e psicologica, quali sono i titoli di laurea riconosciuti validi da questa legge.

Le scuole psicanalitiche, diversamente da quelle psicoterapeutiche, ammettono per la formazione candidati la cui provenienza accademica non è né medica né psicologica e richiedono un training che non può essere svolto in ambito universitario. Non potevamo e non volevamo andare contro criteri scientifici consolidati, e da qui la nostra decisione.

(...)

Dom.: Qual'è allora la posizione giuridica degli psicanalisti?”

Risp.: Non avranno né i vincoli né i vantaggi della legge. Credo che per loro la decisione sia individuale. Ci sono psicanalisti la cui formazione accademica è psicologica e non vedo perché non dovrebbero iscriversi all'albo, se lo desiderano. Ma saranno iscritti come psicologi, e non come psicanalisti.

Dom.: Psicanalisti che non siano né medici né psicologi potrebbero iscriversi all'albo, qualora lo ritenessero opportuno?”

Risp.: Le norme transitorie hanno maglie abbastanza larghe e prevedono modalità di accesso anche per chi abbia praticato privatamente, come in genere gli psicanalisti. Detto questo non

credo che si debba favorire troppa promiscuità tra pratiche che, se hanno zone d'intersezione, hanno però differenze che merita precisare anche sul piano giuridico."

Vale tuttavia la pena sottolineare che, al di là delle opinioni espresse dall'on. Artioli, la circostanza della mancata ricomprensione della psicanalisi nell'ambito di applicazione della legge Ossicini non equivale certo ad una sorta di ammissione, da parte dello Stato, che la psicanalisi non possa essere oggetto di eventuali future previsioni normative specifiche.